

Udine, 13 febbraio 2026

Oggetto: Legge di bilancio per il 2026 – Novità in materia di TFR – Modifica dei limiti dimensionali per il versamento al Fondo Tesoreria Inps.

Circolare numero 005/2026

In breve

La Legge di Bilancio per l'anno 2026 (L.199 del 30 dicembre 2025) interviene modificando le regole per individuare i datori di lavoro privati tenuti a versare il TFR in maturazione al Fondo di Tesoreria Inps, introducendo una verifica annuale e nuove soglie dimensionali ai fini dell'insorgenza dell'obbligo.

Approfondimento

Come noto, dall'1/01/2007, ai sensi della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), i datori di lavoro che hanno occupato nell'anno 2006 una media di lavoratori superiore a 50 dipendenti sono obbligati al versamento all'Inps del Tfr maturato mensilmente e non destinato a forme di previdenza complementare; in caso di inizio attività successivo al 31/12/2006 la verifica è da riferirsi all'anno di inizio attività.

La soglia dimensionale accertata per ciascuna azienda con riferimento all'anno 2006 (ovvero all'anno di avvio dell'attività) è rimasta, per così dire, "cristallizzata" nel tempo, con la conseguenza che l'obbligo o l'esclusione dal versamento non è stato influenzato dalle successive oscillazioni del numero del personale occupato.

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2026 viene introdotta la verifica annuale del limite dimensionale integrando la disciplina originaria e potenzialmente ampliando la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento.

La legge stabilisce infatti che, a decorrere dall' 1/01/2026, rientrano nell'obbligo di versamento all'Inps delle quote di Tfr maturate e non destinate alla previdenza complementare, tutti i datori di lavoro privati che nell'anno precedente al periodo di paga considerato abbiano occupato mediamente un numero di dipendenti superiore a 50. A titolo esemplificativo, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 la media da considerare è quella riferita all'anno 2025, per l'annualità 2027 la media da verificare sarà quella degli occupati nel 2026 e così via.

Preme segnalare che, una volta insorto l'obbligo, il datore di lavoro continua a versare nonostante eventuali successive diminuzioni di personale lo portino a scendere sotto la soglia dimensionale prevista.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

La Legge di Bilancio prevede anche una progressione delle soglie dimensionali, infatti, limitatamente alle annualità 2026 e 2027 l'obbligo insorge se la media dell'anno precedente supera i 60 lavoratori, dal 2032 la soglia si abbasserà a 40 unità.

In sintesi, le nuove soglie dimensionali applicabili sono le seguenti:

- per gli anni 2026 e 2027: media anno precedente pari ad almeno 60 dipendenti;
- per gli anni dal 2028 al 2031: media annuo precedente pari ad almeno 50 dipendenti;
- dal 2032: media anno precedente pari ad almeno 40 dipendenti.

Rimane confermato che in caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d'azienda, fusione per incorporazione o cessione di contratto) qualora il personale transiti alle dipendenze di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il versamento del relativo contributo anche per i lavoratori acquisiti, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del trasferimento. Diversamente, qualora il personale — precedentemente alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria — transiti alle dipendenze di un datore di lavoro non soggetto a tale obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo esclusivamente con riferimento ai lavoratori transitati e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Con riferimento al conferimento delle quote di Tfr in parola, il datore di lavoro beneficerà delle medesime misure compensative già previste per il caso di "smobilizzo" verso forme di previdenza complementare e previste dal D.Lgs 252/2005: esonero dal versamento del contributo dello 0,20% (0,40% per i dirigenti del settore industriale) destinato al Fondo di Garanzia Tfr, riduzione contributiva pari allo 0,28% dell'imponibile previdenziale di ciascun lavoratore coinvolto e deduzione dal reddito di impresa di una percentuale di quanto conferito al Fondo Tesoreria.

L'Inps con circolare n. 12 del 05/02/2026 ha fornito le istruzioni per il versamento. Segnaliamo In particolare che i datori di lavoro neo-obbligati ai sensi dell'attuale disposizione normativa, in sede di prima applicazione, possono assolvere all'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il 16 maggio 2026.

Lo Studio sta completando le opportune verifiche e provvederà quanto prima a contattare i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2026 entreranno nella fascia d'obbligo.